



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione regionale Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO 5 al Disciplinare di gara

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 55, 5° comma, del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, volta all'affidamento del «*Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Friuli Venezia Giulia dell'INPS*»

CONTRATTO

C.I.G. n. 6387465EDA

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], in qualità di Direttore regionale per [...], domiciliato per la qualità presso la sede regionale dell'Istituto;

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Istituto**» o la «**Stazione Appaltante**»)

E

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...]

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Appaltatore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 13°, del D.Lgs. 163/06.

Premesso che

- a)** a mezzo di Determina a Contrarre n. [...] del [...], adottata dal Direttore regionale Friuli Venezia Giulia, l'Istituto ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, governata dal criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, volta all'affidamento del «*Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Friuli Venezia Giulia dell'INPS*» (da qui in poi, il «**Servizio**»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali

fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

- b)** il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data [...], pubblicato sulla G.U.C.E. in data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet www.inps.it in data [...], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e [...], rispettivamente in data [...] e in data [...], nonché sui due ulteriori quotidiani [...] e [...], rispettivamente in data [...] e [...], secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06;
- c)** gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto www.inps.it;
- d)** a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore regionale Friuli Venezia Giulia, l'Istituto ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico di cui al D.U.R.C. n. [...] del [...];
- e)** l'appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali previsti dal D.Lgs. 163/06, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f)** l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema *AVCpass*, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- g)** a mezzo polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data [...] da [...], *sub* n. [...] per l'importo di Euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- h)** ai sensi dell'art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell'aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];
- i)** è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto d'appalto, di cui all'art. 11, comma 10°, del D.Lgs. 163/06;
- j)** l'Appaltatore ha correttamente trasmesso, entro 10 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione comprovante il possesso della licenza di cui al precedente art. 6, comma 3°, del Disciplinare di gara;

k) le Parti, con il presente Contratto (di seguito il "**Contratto**"), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tutto ciò ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa

- «**Affidatario**», «**Aggiudicatario**», «**Appaltatore**» o «**Fornitore**»: il soggetto cui è stato affidato il presente Contratto;
- «**Appalto**»: complessivamente intesa, la prestazione del "*Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Friuli Venezia Giulia dell'INPS*" oggetto della presente procedura;
- «**AVCpass**» o «**Authority Virtual Company Passport**»: il sistema istituito presso l'A.N.AC. (Autorità Nazionale AntiCorruzione, già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/06, il quale consente:
 - i. alle Stazioni Appaltanti e agli Enti Aggiudicatori l'acquisizione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti ai soggetti partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica;
 - ii. agli operatori economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalle Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/06
- «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, comma 7°, del predetto Decreto;
- «**Capitolato Tecnico**»: il documento, allegato *sub* A al presente Contratto e costituente parte integrante del medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all'Amministrazione devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- «**Centrale Operativa**»: centrale di controllo collegata alla G.P.G. (come di seguito definita), conforme alle caratteristiche descritte nel D.M. 269/10;
- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";

- «**Contratto**»: il presente documento, negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- «**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente della stazione appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell'esecuzione del presente Contratto da parte dell'Appaltatore. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Tale soggetto rappresenta altresì l'interfaccia con l'Appaltatore per la trasmissione e la gestione delle Richieste di Fornitura. Il Direttore dell'Esecuzione, in particolare, sarà responsabile dell'emissione della Richiesta di Fornitura e dell'approvazione del Piano degli Interventi;
- «**Disciplinare**»: il documento volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del Contratto;
- «**Guardia Particolare Giurata (G.P.G.)**»: soggetto in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata, secondo quanto stabilito dal R.D. 733/31, dal R.D. 635/40 e dal D.M. 269/10;
- «**Offerente**» o «**Concorrente**» o «**Operatore**»: l'impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, il quale presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- «**PassOE**»: il documento attestante l'effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema *AVCpass*, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
- «**Piano degli Interventi**»: il documento dettagliato che l'Appaltatore dovrà formare all'esito della Richiesta di Fornitura (come di seguito definita) secondo le tempistiche e modalità fissate nel Contratto. Tale documento dovrà essere sottoposto alla Stazione Appaltante per la sua approvazione, al fine di specificare nel dettaglio i livelli del Servizio;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute

opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/05 ed ulteriori norme di attuazione;

- «**Referente di Sede**»: il soggetto, individuato dalla Stazione Appaltante in occasione della Richiesta di Fornitura, deputato a interfacciarsi con l'Appaltatore nella gestione operativa dei Servizi erogati nell'ambito di ciascuna Sede Destinataria (come di seguito definita);
- «**Regolamento**»: il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 contenente il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*», e s.mm.ii.;
- «**Responsabile dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che è destinatario della Richiesta di Fornitura, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore verso la Direzione regionale e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- «**Responsabile del Procedimento**» o «**R.U.P.**»: l'esponente della Direzione regionale cui competono la vigilanza sul Contratto, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- «**Richieste di Fornitura**»: le richieste, emesse di volta in volta dalla Stazione Appaltante verso l'Aggiudicatario, con le quali la medesima indica i servizi specifici da eseguire e le relative Sedi Destinatari (come di seguito definite);
- «**Sedi Destinatari**»: gli uffici e le strutture dell'INPS ricadenti nel territorio regionale, presso i quali saranno eseguiti i servizi di vigilanza;
- «**Servizio**»: complessivamente intesi, i Servizi di Vigilanza oggetto del Contratto (come di seguito definiti), e i Servizi Accessori (come di seguito definiti);
- «**Servizi di Vigilanza**»: i servizi, meglio descritti nel Capitolato Tecnico di vigilanza fissa, vigilanza saltuaria in zona, vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza e intervento su allarme;
- «**Servizi Accessori**»: i servizi di carattere accessori rispetto a quelli di vigilanza o, quali quelli di *Contact Center* e di reportistica, che l'Appaltatore dovrà prestare a completamento ed integrazione dei servizi di vigilanza. Il costo di tali servizi accessori è ricompreso nei prezzi unitari offerti;
- «**Stazione Appaltante**» o «**Amministrazione Aggiudicatrice**» o «**Direzione regionale**» o «**Istituto**»: la Direzione regionale Friuli Venezia Giulia dell'INPS, quale soggetto che acquisisce il Servizio all'esito della procedura svolta.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse, i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto e gli allegati, tutti di seguito indicati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - **Allegato "A"**: Capitolato Tecnico;
 - **Allegato "B"**: Offerta Tecnica dell'Appaltatore;
 - **Allegato "C"**: Offerta Economica dell'Appaltatore;
 - **Allegato "D"**: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati;
 - **Allegato "E"**: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03;
 - **Allegato "F"**: Elenco Sedi.
2. In caso di discordanza tra le disposizioni del presente Contratto e quelle del Capitolato Tecnico, prevarranno quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

1. L'Istituto affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del Servizio, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico, allegato *sub A* al presente Contratto.
2. Il Servizio comprende i Servizi di Vigilanza descritti nel Capitolato Tecnico, e, in particolare:
 - A) Vigilanza fissa
 - B) Vigilanza saltuaria in zona
 - C) Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza
 - D) Intervento su allarme
3. Il Servizio avrà ad oggetto altresì i Servizi Accessori di *Contact Center* e reportistica, previsti dal Capitolato Tecnico.
4. Le caratteristiche tecniche del Servizio complessivamente inteso, delle sue singole componenti e delle prestazioni di dettaglio richieste all'Appaltatore sono più analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto.
5. I quantitativi del Servizio potranno subire una variazione, in aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ovvero dall'art. 311, comma 4°, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Art. 4 (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe)

1. Il presente Contratto ha una durata pari a **36 (trentasei) mesi**, naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e dovrà comunque intendersi esaurito al

momento del raggiungimento del valore massimo di cui al successivo art. 9, comma 1°, ferme restando le facoltà di opzione di cui al successivo art. 9, e di proroga di cui al successivo comma 2°.

2. Sarà facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza del Contratto e nelle more dell'individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali del Servizio, della durata semestrale, agli stessi patti e condizioni del contratto originariamente stipulato, nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore.
3. L'Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Contratto.
4. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato, può chiedere la proroga del Contratto.
5. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Istituto.
6. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P., sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
7. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennità, qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile all'Istituto, non sia ultimato entro il termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 5 (Modalità e luogo di esecuzione del Servizio)

1. L'Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione della prestazione e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure, della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati, nonché a quelle indicate nella Richiesta di Fornitura e nel Piano degli Interventi. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in

tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
5. Il personale impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione del Servizio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali, psico-attitudinali e di integrità morale idonei allo svolgimento del Servizio medesimo, nonché di specifiche capacità nella gestione delle emergenze e di strumentazione tecnica e informatica in dotazione. Il personale impiegato dovrà altresì possedere attitudine al rispetto delle procedure, buona capacità di osservazione ed analisi e buona capacità di relazione interpersonale e di reazione di fronte ad eventi anomali o critici.
6. Nell'esecuzione del Servizio, in particolare, dovrà essere impiegato personale in possesso della prescritta licenza di guardia particolare giurata (G.P.G.), di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esecuzione di tali servizi, nonché delle caratteristiche di cui all'art. 6.1 del Capitolato Tecnico.
7. Il personale dell'Appaltatore, inoltre, dovrà osservare e mantenere il più scrupoloso segreto, circa quanto di conoscenza relativamente a fatti e circostanze concernenti l'organizzazione o la sicurezza degli spazi oggetto del servizio e, più in generale, astenendosi dal divulgare qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza nel corso dell'attività operativa.
8. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia coerente con l'organizzazione di impresa dell'Aggiudicatario
9. La Stazione Appaltante potrà richiedere la sostituzione del personale nei termini previsti dall'art. 6.3 del Capitolato Tecnico, a suo insindacabile giudizio, nonché al verificarsi di ogni ipotesi di difformità rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica dell'Appaltatore e nel Piano degli Interventi.
10. In caso di scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale adibito all'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Istituto, garantendo lo svolgimento dei servizi minimi.
11. Il Servizio dovrà essere prestato presso le Sedi dell'INPS ubicate sul territorio regionale che saranno individuate, nell'ambito di ogni Richiesta di Fornitura, tra quelle contenute

nell'elenco di cui all'allegato *sub F* al presente Contratto. Tale elenco ha valore meramente presuntivo e potrebbe subire delle modifiche anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, determinate da specifiche esigenze dell'Istituto.

12. Il personale dell'Appaltatore accederà alle strutture della Stazione Appaltante nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per le singole strutture della Stazione Appaltante stessa. Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
13. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione e l'esecuzione del Servizio, da svolgersi presso gli uffici dell'Istituto, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità e i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, nella Richiesta di Fornitura o nel Piano degli Interventi, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
14. L'Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
15. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) osservare tutte le indicazioni e direttive operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
16. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore

acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

17. L'Appaltatore prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere prestato con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell'ubicazione delle sedi, uffici e strutture della Stazione Appaltante.
18. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.
19. L'Appaltatore garantirà per tutta la durata del contratto il possesso di una Centrale Operativa, conforme a quanto previsto nel D.M. 269/10 e adeguata all'ambito di operatività della licenza.

Art. 6 (Richieste di Fornitura e Piani degli Interventi)

1. I Servizi di Vigilanza oggetto della procedura dovranno essere prestati nei termini previsti dal Capitolato Tecnico, dietro specifiche Richieste di Fornitura che saranno formulate dalla Stazione Appaltante previa discrezionale e insindacabile valutazione dei propri fabbisogni.
2. L'oggetto della singola Richiesta di Fornitura potrà riguardare anche solo alcuni dei servizi di cui al precedente art. 3, comma 2°, e/o limitare la prestazione del Servizio a specifici uffici o strutture territoriali della Stazione Appaltante.
3. In particolare le Richieste di Fornitura indicheranno:
 - le tipologie di Servizi, tra quelle previste nel Capitolato Tecnico, richieste all'Appaltatore;
 - le strutture territoriali in favore delle quali dovranno essere erogate le prestazioni, nonché l'esatta ubicazione delle medesime strutture;
 - i punti/varchi oggetto di Servizio;
 - la durata delle attività richieste;
 - l'importo presunto globale delle attività richieste;
 - la data di inizio delle prestazioni, le modalità esecutive e le quantità dei Servizi, in relazione a ciascuno dei Servizi da affidarsi;
 - l'esatta indicazione degli orari di prestazione di ogni singolo Servizio;
 - i nominativi dei Referenti di Sede;
 - ogni altro elemento necessario o semplicemente opportuno per qualificare il contenuto tecnico o economico delle prestazioni da eseguire.

4. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione della Richiesta di Fornitura, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione un dettagliato Piano degli Interventi, coerente con quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica dell'Appaltatore, il quale indicherà:
 - il calendario lavorativo;
 - l'elenco nominativo, con indicazione delle rispettive qualifiche, del personale dedicato al servizio (unitamente alla copia di un documento di identità e al curriculum vitae); l'elenco comprenderà il personale fisso - da adibire stabilmente al servizio - e quello previsto per eventuali sostituzioni;
 - il piano organizzativo delle turnazioni, su base settimanale o, eventuale, altra definizione temporale ritenuta più idonea in riferimento alla Sede di svolgimento del servizio; da tale piano delle turnazioni, dovrà evincersi la garanzia della continuità del servizio, indicando le modalità di effettuazione e gli orari.
5. Prima della trasmissione del Piano degli Interventi e ai fini della relazione di quest'ultimo, l'Appaltatore avrà la facoltà di effettuare sopralluoghi presso le strutture ove si svolgerà il servizio, ai quali presenzieranno anche i rispettivi Referenti di Sede.
6. I sopralluoghi potranno essere effettuati, previo appuntamento da concordare con la Direzione regionale. La richiesta di appuntamento dovrà essere indirizzata al Sig. [...], reperibile all'indirizzo di posta elettronica [...], tel. [...], fax [...]), e dovrà recare l'indicazione delle strutture presso le quali si intende effettuare il sopralluogo.
7. Ciascun sopralluogo dovrà essere effettuato da massimo n. 2 persone, e, in particolare, dal Responsabile dell'Appaltatore e/o dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) ovvero da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.
8. Ricevuto il Piano degli Interventi, il Direttore dell'Esecuzione potrà approvarne i contenuti, dandone comunicazione all'Appaltatore. In caso contrario, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alle modifiche indicate dalla Stazione Appaltante, trasmettendo, entro i 5 giorni lavorativi successivi, un nuovo Piano degli Interventi conforme a quanto richiesto.
9. La data di avvio dei servizi richiesti dovrà coincidere con quella indicata nella Richiesta di Fornitura.
10. La Richiesta di Fornitura e il Piano degli Interventi dovranno attenersi alle specifiche tecniche enunciate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, e non potranno comportare

modalità esecutive di prestazione del Servizio più onerose per l'Appaltatore, né l'alterazione dei prezzi di cui all'Offerta Economica.

Art. 7 (Direttore dell'Esecuzione)

1. Il Direttore dell'Esecuzione è il Dott. [...].
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione sarà tenuto a svolgere tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. Il Direttore dell'Esecuzione rappresenta altresì l'interfaccia con l'Appaltatore per la trasmissione e la gestione delle Richieste di Fornitura.
5. Il Direttore dell'Esecuzione, in particolare, sarà responsabile dell'emissione della Richiesta di Fornitura e dell'approvazione del Piano degli Interventi.
6. L'Istituto può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'esecuzione, ivi compresi i Referenti di Sede, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'esecuzione.
7. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 8 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà eseguire la Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento del Servizio che siano richieste, o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto, del Capitolato Tecnico e della propria Offerta Tecnica.
2. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
3. L'Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 162.

Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il valore complessivo e presuntivo del presente Contratto è fissato in € [...], IVA esclusa, da intendersi quale sommatoria massima delle Richieste di Fornitura previste per l'intera durata del Contratto, al netto dell'opzione di cui ai commi 12° e seguenti del presente articolo e della proroga di cui al precedente art. 4. L'importo è stato stimato sulla base di elementi di tipo statistico, di carattere sia consuntivo (fabbisogno pregresso) che preventivo (fabbisogno prevedibile).
2. Il suddetto importo costituisce il limite massimo entro il quale l'Appaltatore si impegna ad erogare il Servizio.
3. I corrispettivi unitari per prestazione, risultanti dall'offerta economica dell'Appaltatore, sono così di seguito fissati:

	Tipologia prestazione	Corrispettivi unitari (IVA esclusa)
1	Vigilanza fissa	[...] Euro/ora
2	Vigilanza saltuaria in zona	[...] Euro/minuto
3	Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza	[...] Euro/mese
4	Noleggio periferica di collegamento	[...] Euro/mese
5	Intervento su allarme	[...] Euro/intervento

4. La remunerazione dell'Appaltatore verrà commisurata in relazione ai volumi e alle tipologie di servizi effettivamente prestati, sulla base dei prezzi unitari offerti.
5. Il costo dei Servizi Accessori deve intendersi ricompreso nell'ambito dei suddetti prezzi unitari.
6. L'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Direzione regionale qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantitativi di Servizio inferiori rispetto a quelli previsti nel Capitolato Tecnico o nella Richiesta di Fornitura.
7. L'Aggiudicatario, in particolare, non potrà vantare in alcun caso compensi in assenza di Richieste di Fornitura da parte della Stazione Appaltante.
8. I costi della sicurezza indicati dall'Appaltatore nella propria offerta sono pari a € [...] (Euro [...]), IVA esclusa.
9. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € [...] (Euro [...]).

10. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Servizio.
11. I corrispettivi di cui al comma 3° hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e comprensivo dei Servizi Accessori e di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
12. La Direzione regionale si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare il Servizio per un periodo annuale, alle stesse condizioni tecniche ed economiche del Contratto, fino ad un massimo di **€ [...] (Euro [...])**, IVA esclusa, per esigenze di continuità legate alla natura dell'INPS di sito con "speciali esigenze di sicurezza".
13. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Direzione regionale, con utilizzo anche progressivo, distribuito in più atti aggiuntivi, delle prestazioni oggetto di complessiva opzione. L'Aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto ad attuare la suddetta opzione su richiesta della Stazione Appaltante.
14. La remunerazione dell'Appaltatore avverrà dietro emissione di apposita fattura.
15. Le fatture saranno emesse dall'Appaltatore, su base bimestrale, nell'ultimo giorno del mese cui si riferiscono.
16. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 55/2013 e relativi allegati.
17. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto le fatture elettroniche emesse dall'appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità IVA il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.
18. Prima dell'emissione di ciascuna fattura l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante il *report* di cui all'art. 4.2 del Capitolato Tecnico.
19. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel *report* rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvederà pertanto ad approvarlo.
20. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del *report*.

21. L'importo fatturato dovrà coincidere con il valore delle prestazioni effettivamente rese, come risultante dal *report* approvato dalla Stazione Appaltante, con applicazione dei prezzi unitari offerti.
22. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio.
23. In deroga al D.Lgs. 231/02 come modificato dal D.Lgs. 192/12, per esigenze dell'Istituto dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, il pagamento delle fatture avverrà nel termine di 60 (sessanta) giorni.
24. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
25. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
26. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario (interno) intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
27. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
28. In riferimento ai commi 26° e 27° del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.
29. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, l'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

30. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.
31. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
32. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto ed anche su richiesta degli operatori Aggiudicatari, che il pagamento delle fatture avvenga in favore delle singole imprese costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
 - variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 10 (*Revisione del corrispettivo*)

1. In conformità al disposto dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all'articolo 9 che precede.
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell'Appaltatore, all'esito di un'istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all'Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. L'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

Art. 11 (*Contact Center e reportistica di esecuzione*)

1. Entro 15 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore renderà operativo un *Contact Center*, non necessariamente dedicato in via esclusiva all'Istituto, al quale le strutture della Direzione regionale potranno rivolgersi per problematiche inerenti all'esecuzione del Contratto.

2. Il *Contact Center* sarà competente a ricevere e/o rilasciare le informazioni su tutti gli aspetti di attivazione e di esecuzione dei servizi e dovrà osservare un orario operativo continuativo, tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 16:00.
3. Ai fini dei pagamenti, l'Appaltatore dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione, con cadenza bimestrale, entro il giorno 31 del secondo mese di riferimento, un *report* suddiviso per sede, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - Sedi Destinatarie;
 - tipologie dei servizi erogati;
 - quantità dei servizi erogati;
 - valorizzazione dei servizi erogati.
4. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la consegna di *report* contenenti informazioni aggiuntive rispetto a quelle sopra elencate.
5. Tale *report* sarà oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante.
6. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante tutti i dati, i documenti, le informazioni e i chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante stessa in ordine allo svolgimento del Servizio, entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della richiesta.
7. Il costo dei servizi di *Contact Center* e reportistica è già ricompreso nei costi unitari dei singoli servizi, e l'Appaltatore non potrà pretendere compensi aggiuntivi per le relative prestazioni.

Art. 12 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Qualora nell'esecuzione del Servizio avvenissero sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione compila apposita relazione da

trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l'Istituto.

5. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.
6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
8. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto una garanzia ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 dell'importo di Euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].
9. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
10. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso.
11. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06.
12. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 13 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa dell'Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.
3. Ai sensi dell'art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all'art. 305 del Regolamento stesso.
4. Qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l'Istituto ha l'obbligo di accogliere l'istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 3°.
5. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'Istituto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del presente Contratto.

Art. 14 (Verbale di avvio dell'esecuzione)

1. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, contenente, conformemente alla natura della prestazione:
 - a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni in cui l'Appaltatore esegue il Servizio;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti, ove previsti dalla legge di gara, messi a disposizione dall'Istituto all'Appaltatore per l'esecuzione del Servizio;
 - c) la dichiarazione che le aree e gli ambienti nei quali deve eseguirsi il Servizio sono liberi da persone o da cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
2. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del presente Contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.
4. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 15 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Servizio sospesa, e quella ancora da rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'Appalto.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione ai sensi del comma 1°, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2°, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.
3. Quando, per l'effetto di forza maggiore, l'Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne farà denuncia all'Istituto entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.
4. Negli altri casi, il Direttore dell'Esecuzione comunica all'Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora l'Istituto si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.

7. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione del Servizio.
9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sul Contratto, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
10. Il Direttore dell'Esecuzione, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del Servizio previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso di esecuzione.
11. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
12. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata del Contratto per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
13. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione, non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall'Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l'Istituto si impegna a informare, senza indugio, l'Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
14. L'Appaltatore non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con l'Istituto.

15. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del Servizio ai sensi dei commi 1° e 2°, senza che l'Istituto abbia disposto la ripresa del Servizio, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa del Servizio, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Art. 16 (*Sospensioni illegittime*)

1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall'Istituto per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 15, sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell'art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.

Art. 17 (*Certificato di ultimazione delle prestazioni*)

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.

Art. 18 (*Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore*)

1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell'Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 19 del presente Contratto.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione stesso.

Art. 19 (Varianti introdotte dall'Istituto)

1. L'Istituto non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi previsti dall'art. 311 comma 2° del Regolamento.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Istituto, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del presente Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione del Servizio. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal R.U.P. o dal soggetto titolare del potere di spesa.
3. Nei casi di cui al comma 1°, l'Istituto può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, l'Istituto procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Contratto, dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1° e 2°, alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
5. In ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Istituto e che il Direttore dell'Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

Art. 20 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)

1. Le attività di cui al presente Contratto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di

accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

3. La verifica di conformità è effettuata:
 - a) in corso d'opera, con cadenza semestrale;
 - b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d'opera.
5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone all'Istituto la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Art. 21 (Incarico della verifica di conformità)

1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'Esecuzione.

Art. 22 (Verifica di conformità semestrale in corso di esecuzione)

1. L'Istituto, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente Contratto e di ogni altra circostanza, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione con cadenza semestrale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo le modalità previste dal precedente art. 20.
2. Ai fini di tale verifica, deve essere invitato ai controlli l'Appaltatore e deve essere redatto apposito verbale.
3. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze dell'Istituto e del Direttore dell'Esecuzione.
4. È fatta, in ogni caso, salva la facoltà dell'Istituto di richiedere ulteriori informazioni necessarie

alle verifiche in questione.

Art. 23 (Verifica di conformità definitiva)

1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il Direttore dell'Esecuzione fissa il giorno del controllo definitivo informandone il RUP. Quest'ultimo dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.
2. Il Direttore dell'Esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Art. 24 (Processo verbale delle attività di verifica)

1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'Appalto, deve contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 25 (Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità)

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell'Appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell'Esecuzione i mezzi necessari ad eseguirla.
2. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Art. 26 (Verifiche e valutazioni del soggetto che verifica la conformità)

1. Il Direttore dell'Esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al Contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del Direttore dell'Esecuzione.
2. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell'Esecuzione indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo

all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.

3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 27 (Certificato di verifica di conformità)

1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità, ai sensi di quanto previsto all'art. 322 comma 1° del Regolamento.
2. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'Esecuzione, lo stesso è confermato dal RUP.

Art. 28 (Contestazioni formulate dall'Appaltatore sul certificato di verifica di conformità e Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)

1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
2. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di verifica di conformità.
3. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.

Art. 29 (Attestazione di regolare esecuzione)

1. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d'opera e contiene almeno quanto previsto all'art. 325 comma 2° del d.P.R. 207/2010.

2. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si provvede ai sensi del precedente art. 28.

Art. 30 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

- **1 per mille** dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 9, comma 1°, per ogni ipotesi accertata di difformità nell'esecuzione del servizio di vigilanza fissa rispetto alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico e al Piano degli Interventi;
- **1 per mille** dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 9, comma 1°, per ogni ipotesi accertata di difformità nell'esecuzione del servizio di vigilanza saltuaria di zona rispetto alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico e al Piano degli Interventi;
- **1 per mille** dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 9, comma 1°, per ogni ipotesi accertata di difformità nell'esecuzione del servizio di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza rispetto alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico e al Piano degli Interventi;
- **1 per mille** dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 9, comma 1°, per ogni ipotesi accertata di difformità nell'esecuzione del servizio di intervento su allarme rispetto alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico e al Piano degli Interventi;
- **1 per mille** dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 9, comma 1°, per ogni ipotesi accertata di impiego di personale non munito della qualifica di guardia particolare giurata, ove tale qualifica sia prescritta dal Capitolato Tecnico;
- **0,3 per mille** dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 9, comma 1°, per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche previste nel Piano degli Interventi per l'avvio giornaliero del Servizio;
- **1 per mille** dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 9, comma 1°, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di ciascuna unità di personale impiegato in seguito a richiesta da parte dell'Amministrazione, rispetto al termine previsto all'art. 5.3 del Capitolato Tecnico;
- **1 per mille** dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 9, comma 1°, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del *Contact Center*, rispetto al termine previsto al precedente art. 11, comma 1°;

- **0,5 per mille** dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 9, comma 1°, per ogni giorno di mancato funzionamento del *Contact Center* di cui al precedente art. 11, commi 1° e 2°;
- **0,5 per mille** dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 9, comma 1°, per ogni giorno di ritardo nella consegna di dati, informazioni e chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante in ordine allo svolgimento del Servizio, ai sensi del precedente art. 11, comma 5°.

2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
3. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al RUP sugli eventuali ritardi nell'esecuzione delle prescrizioni contrattuali. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento, ai sensi del successivo art. 36.
4. L'Appaltatore prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
8. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. L'Istituto, su motivata richiesta dell'Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali di cui al comma 1, qualora si riconosca che le inadempienze non siano imputabili all'Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione

all'Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo. Sull'istanza di disapplicazione decide l'Istituto su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'Esecuzione.

10. Sotto un profilo più generale, l'Istituto si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto in oggetto ed alla esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento del danno, a fronte di ogni grave violazione delle regole previste nel presente Contratto, nelle forme di cui all'art. 1453 c.c.

Art. 31 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell'Appaltatore e del subappaltatore)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall'Appaltatore ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 116 del precitato Decreto.
2. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.
3. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 118 del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell'Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell'operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
4. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che, all'atto dell'Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all'atto delle medesime, l'Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
 - c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto, l'Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in

relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, come modificato dalla L. 106/2011, e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

a) copia autentica del contratto di subappalto;

b) la certificazione, resa dall'Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla *lex specialis* in relazione alla prestazione subappaltata;

c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall'art. 38 del Codice e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;

e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;

g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

6. L'Istituto rilascerà l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.

7. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
8. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l'Istituto provvede ai sensi dell'art. 40, comma 5°.
9. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dall'operatore mandatario, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo al mandatario di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell'ambito dell'Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
10. L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 118, comma 2°, numero 4, e comma 5° del Codice.
11. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo.
12. Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'Appaltatore dovrà corrispondere ai propri subappaltatori gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore accertate dall'Istituto, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti destinati ai subappaltatori o ai cottimisti, o ai diversi soggetti che eventualmente compongono l'operatore, l'Istituto medesimo potrà provvedere, sentito l'Appaltatore, al pagamento diretto dell'importo dovuto a favore dei predetti soggetti per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 118, comma 3°, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06.
14. È comunque consentito all'Istituto, in pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai soggetti di cui al comma precedente, secondo le determinazioni del Tribunale competente

per l'ammissione alla predetta procedura, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 118, comma 3-*bis* del D.Lgs. 163/06.

15. Nei casi previsti dai commi 13° e 14°, l'Istituto pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con indicazione dei relativi beneficiari.

Art. 32 (Recesso)

1. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 33 (Normativa in tema di contratti pubblici)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 34 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 135 del Codice, in quanto richiamato dall'art. 297 del Regolamento.
2. Il presente Contratto è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 136 del Codice, in quanto richiamato dall'art. 297 del Regolamento.

Art. 35 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) sospensione o revoca definitiva, in danno dell'Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del Servizio;
 - e) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - f) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 - h) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - i) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
 - j) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Istituto;
 - k) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall'Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
4. Il contratto si risolverà altresì nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip più vantaggiosa, relativa ai servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.
5. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 36 (Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento)

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del Contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3°, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ora art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11), l'Istituto può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del Servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta in sede di procedura, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario Aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di procedura.

Art. 37 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a) utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 9;
 - b) a registrare a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
 - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
 - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 38 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera)

3. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
 - a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente e all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 39 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata del Contratto tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio

personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, relativa sia al medesimo Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori;
7. Ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del Regolamento, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento di ogni prestazione;
 - per il certificato di collaudo;
 - per il certificato di regolare esecuzione;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per l'attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
 - per il pagamento del saldo finale;
 - per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.

8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 307, comma 2°, del Regolamento, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, l'Istituto provvede ai sensi dell'art. 40, comma 4°.
10. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 40.
11. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
12. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
14. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro [...], in conformità a quanto indicato dall'Appaltatore nella propria Offerta Economica.

Art. 40 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)

1. Qualora l'Istituto consegua un D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, l'Istituto medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, ritenendo le somme di spettanza dell'Istituto, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi.
2. In ogni caso, sull'importo progressivo netto delle prestazioni o operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Istituto del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà dell'Istituto, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Istituto pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8°, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 8 del Regolamento.

Art. 41 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore)

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Istituto può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto, ovvero dalle

somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo periodo, del Codice.

3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dall'Istituto, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.

Art. 42 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quale soggetto responsabile dell'esecuzione del Contratto è individuato il Dott. [...] In forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. [...] in qualità di Responsabile per l'Appaltatore.
2. Le comunicazioni di carattere ufficiale saranno effettuate per iscritto e consegnate a mano, o spedite a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviate a mezzo telefax o PEC ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. [...], Fax [...]

e-mail [...]

per l'Istituto

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via Ciro il Grande, n., 21, 00144 - Roma

Alla c.a. del Dott. [...], Fax 06 59.05.42.40

e-mail [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax, mediante il servizio postale o attraverso PEC.
4. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

5. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono [...], un numero di fax [...] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
6. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 43 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 44 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di [...], con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 45 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:
 - a. titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è il Dott. [...];
 - b. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d. i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- e. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - f. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g. l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
 3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
 4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
 5. La persona fisica preposta presso l'Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata con le modalità previste nell'atto di designazione di cui all'allegato "E" del presente Contratto.
 6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 46 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente

Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto.

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

L'APPALTATORE

L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (*Definizioni*), Art. 2 (*Valore giuridico delle premesse e degli allegati*), Art. 3 (*Oggetto del Contratto*), Art. 4 (*Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe*), Art. 5 (*Modalità e luogo di esecuzione del Servizio*), Art. 6 (*Richieste di Fornitura e Piani degli Interventi*), Art. 7 (*Direttore dell'Esecuzione*), Art. 8 (*Obblighi dell'Appaltatore*), Art. 9 (*Corrispettivi e modalità di pagamento*), Art. 10 (*Revisione del corrispettivo*), Art. 11 (*Contact Center e reportistica di esecuzione*), Art. 12 (*Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie*), Art. 13 (*Avvio dell'esecuzione del Contratto*), Art. 14 (*Verbale di avvio dell'esecuzione*), Art. 15 (*Sospensione dell'esecuzione del Contratto*), Art. 16 (*Sospensione illegittime*), Art. 17 (*Certificato di ultimazione delle prestazioni*), Art. 18 (*Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore*), Art. 19 (*Varianti introdotte dall'Istituto*), Art. 20 (*Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite*), Art. 21 (*Incarico della verifica di conformità*), Art. 22 (*Verifica di conformità semestrale in corso di esecuzione*), Art. 23

(Verifica di conformità definitiva), Art. 24 (Processo verbale delle attività di verifica), Art. 25 (Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità), Art. 26 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità), Art. 27 (Certificato di verifica di conformità), Art. 28 (Contestazioni formulate dall'Appaltatore sul certificato di verifica di conformità e Provvedimenti successivi alla verifica di conformità), Art. 29 (Attestazione di regolare esecuzione), Art. 30 (Penali), Art. 31 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell'Appaltatore e del subappaltatore), Art. 32 (Recesso), Art. 33 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 34 (Risoluzione del Contratto), Art. 35 (Clausole risolutive espresse), Art. 36 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento), Art. 37 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 38 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera), Art. 39 (Lavoro e sicurezza), Art. 40 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), Art. 41 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore), Art. 42 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 43 (Spese), Art. 44 (Foro competente), Art. 45 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 46 (Varie).

Roma, _____

L'APPALTATORE

